

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4320

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPUANO

Disposizioni per l’incremento delle pensioni
in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni

Presentata il 30 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inserisce a pieno titolo nell’alveo programmatico tracciato dal Governo di centro-destra all’atto del suo insediamento relativamente alle politiche in favore delle categorie più deboli e disagiate.

Quanto proposto nel presente provvedimento costituisce, infatti, un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo dello sviluppo coniugato alla coesione sociale: rilanciare l’economia senza dimenticare le esigenze di coloro che sono meno fortunati.

Il primo passo in tale direzione è stato fatto due anni fa nella legge finanziaria per il 2002, come preannunciato nel programma di governo. Infatti, con l’articolo 38 della legge n. 488 del 2001 è stato disposto l’aumento delle pensioni minime, facendo sì che oltre un milione ed otto-

centomila cittadini in condizioni disagiate hanno beneficiato dell’incremento delle maggiorazioni sociali che ha garantito loro un importo di pensione pari ad un milione, di vecchie lire, al mese e per tredici mensilità.

Il programma di governo aveva previsto, altresì, una realizzazione graduale dell’obiettivo dell’innalzamento ad un milione di lire al mese per i trattamenti previdenziali e assistenziali che non raggiungevano tale livello; a questo proposito era già stato anticipato che nel raggiungimento dell’obiettivo si sarebbe tenuto conto delle condizioni reddituali e dell’età anagrafica.

La legge finanziaria per il 2002 ha, dunque, disposto l’incremento delle maggiorazioni sociali per i soggetti da settanta anni in su e con un reddito non superiore a tredici milioni di vecchie lire, esclusa la casa di abitazione.

La presente proposta di legge compie un ulteriore passo verso la realizzazione di una sempre maggiore equità sociale; l'Italia deve, infatti, diventare un Paese dove nessuno deve sentirsi un « cittadino di serie B », dove nessuno deve sentirsi abbandonato nella vecchiaia, nella malattia e nella povertà.

Per fare ciò il presente provvedimento — tenuto, altresì, conto della crescita dei

prezzi al consumo alla quale si è assistito negli ultimi due anni in concomitanza con l'adozione della moneta unica e del conseguente divario tra inflazione e salari — dispone l'abbassamento del limite di età previsto dalla legge per l'accesso all'aumento delle pensioni minime da 70 anni a 65 anni, determinando in tale modo l'allargamento della platea dei beneficiari dell'incremento pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficio relativo all'aumento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto a tutti i soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni, ferme restando le altre condizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono comunque fatti salvi i regimi più favorevoli eventualmente previsti.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0049950